

**REGOLAMENTO DEI TECNICI DI ATLETICA LEGGERA**

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 249 del 15 giugno 2006

**TITOLO I****I TECNICI DI ATLETICA LEGGERA****Art. 1 - Formazione ed aggiornamento dei tecnici**

1. Sono competenze del tecnico di Atletica Leggera la preparazione e la specializzazione tecnica degli atleti per il miglioramento del patrimonio atletico nazionale, nel rispetto e nella salvaguardia della salute fisica e dei valori etici e delle norme in proposito emanate dal Coni e dalla FIDAL.
2. Il tecnico opera secondo la qualifica conseguita ed il relativo livello corrispondente di competenze.
3. LA FIDAL cura la formazione e l'aggiornamento dei tecnici. Il Centro Studi & Ricerche, elabora annualmente il Piano attuativo di Formazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva e ne cura l'applicazione. Il percorso di formazione dei tecnici di atletica leggera viene realizzato in conformità al "Piano nazionale di formazione dei quadri sportivi" adottato dal CONI e nel rispetto dei principi dettati dalla IAAF in materia di formazione tecnica.
4. La qualifica di tecnico rilasciata dalla FIDAL può in tal senso avere validità in altri paesi europei, laddove esistano condizioni di reciprocità di riconoscimento con le federazioni di altri paesi.

**Art. 2 - Qualifica e livelli del tecnico di atletica leggera**

1. La qualifica di tecnico si articola secondo i tre seguenti livelli di formazione :
  - Istruttore -1° livello ;
  - Allenatore - 2° livello;
  - Allenatore Specialista - 3°livello
2. La qualifica di tecnico di atletica leggera viene attribuita con delibera della Giunta Esecutiva. Il contestuale rilascio del diploma attesta il conseguimento del livello tecnico raggiunto; il tesseramento definisce la qualifica di tecnico sociale, quando l'interessato è tesserato con una società sportiva, oppure di tecnico federale quando l'interessato è tesserato presso la Federazione ma non opera in una società sportiva o, comunque, opera in favore della FIDAL.
3. Il tesseramento dei tecnici di Atletica Leggera e il loro inserimento nei livelli federali è consentito ai cittadini italiani o degli stati membri dell'UE in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico che abbiano conseguito uno dei livelli previsti dal presente regolamento ed avviene con le modalità previste dal Regolamento Organico federale
4. La permanenza nella qualifica è consentita ai tecnici:
  - tesserati ed in attività presso i soggetti affiliati e/o in strutture federali e comunque operanti nell'ambito dell'attività indetta e promossa dalla Federazione;
  - non espulsi o radiati da una Federazione Sportiva Nazionale, da un Ente di Promozione Sportiva, da una Disciplina Sportiva Associata o da una Associazione Benemerita
  - che non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazioni benemerite o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
  - che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
5. Sono pertanto considerati in attività i tecnici regolarmente tesserati con le società di atletica leggera (tecnici sociali)

6. Per tecnici non operanti in organismi societari (tecnici federali), è previsto un tesseramento individuale per il quale il Consiglio Federale prevede di anno in anno una quota annuale differenziata.
7. La durata totale delle ore di formazione per i 3 livelli (Istruttore, Allenatore, Allenatore Specialista) è di almeno 300, compresi i momenti pratici supervisionati o crediti formativi accumulati in altri contesti.
8. E' previsto un ulteriore livello di specializzazione (IV livello europeo), diretto ai tecnici che operano con responsabilità di Squadre Nazionali, di Ricerca o di Formazione, in accordo e collaborazione con il CONI, il quale procede all'organizzazione del relativo percorso di formazione attraverso l'attività della Scuola dello Sport.
9. I primi tre livelli federali si acquisiscono con la frequenza ai Corsi di formazione indetti periodicamente dalla Federazione, con l'acquisizione di appositi "crediti formativi" e con il superamento delle relative prove finali. Tali livelli costituiscono riconoscimento di competenza nei limiti e con le funzioni previste nel presente Regolamento ed in sintonia con il Piano Nazionale di Formazione CONI.
10. Agli Allenatori Specialisti resisi particolarmente meritevoli per l'attività svolta in qualità di tecnici nell'ambito della Federazione può essere conferita da parte del Consiglio Federale la nomina di Allenatore Benemerito. Tale nomina non attribuisce alcuna qualificazione di carattere tecnico né una ulteriore categoria di tesseramento, ma costituisce il riconoscimento di particolari meriti conseguiti.

### **Art. 3 - Il tesseramento**

1. Il possesso dell'attestato relativo al conseguimento di uno dei livelli tecnici consente il tesseramento e la conseguente immissione nella qualifica tecnica federale.
2. La tessera ha validità per l'anno sportivo in cui viene emessa e deve essere rinnovata annualmente a partire dal 1° gennaio contestualmente, per i tecnici sociali, e non oltre il termine ultimo per l'affiliazione delle società. Il tesseramento dei tecnici non operanti in organismi societari ha validità annuale e dovrà essere rinnovato annualmente a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno in corso.
3. Il rinnovo della tessera, per quanto non diversamente previsto dallo statuto e dal regolamento organico, viene effettuato presso i Comitati Provinciali o Regionali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, che fissa annualmente anche la quota di tesseramento che dà diritto a partecipare a tutte le attività tecniche promosse dalla Federazione.
4. Il tecnico non in regola con il tesseramento non può partecipare alle attività federali.
5. Contestualmente al tesseramento il tecnico, se in regola con l'acquisizione dei crediti formativi indicati nel successivo Titolo III, ha diritto ai benefici previsti dalla partecipazione alla vita associativa federale.

## **TITOLO II**

### **IL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI TECNICI**

#### **Art. 4- ISTRUTTORE**

1. L'istruttore è il livello iniziale dei tecnici di atletica leggera. L'istruttore conduce attività di allenamento e di insegnamento delle basi del gesto atletico agli atleti di ogni categoria federale nelle fasi di avviamento alla pratica dell'atletica leggera, con particolare riferimento ai giovani principianti, rientranti nelle categorie "esordienti", "ragazzi" "cadetti" e "allievi". Assiste gli atleti durante le gare e garantisce il rispetto delle condizioni massima sicurezza. E' assistito dalla supervisione di un tecnico allenatore. Inoltre si dedica all'insegnamento sportivo in ambito promozionale e scolastico.
2. Per ottenere il livello di **ISTRUTTORE** è necessario iscriversi al corso di formazione. I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:

- avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE;
  - maggiore età;
  - possesso del titolo di studio previsto nell'obbligo scolastico statale;
  - non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata o associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI ;
  - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazioni benemerite o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
3. Il corso può essere indetto in ambito provinciale o regionale su iniziativa dei rispettivi comitati territoriali ed il relativo bando - elaborato dal Centro Studi della FIDAL in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3 del Piano Nazionale di Formazione dei quadri sportivi redatto dalla Scuola dello Sport del CONI - deve essere inviato dal Fiduciario Tecnico Regionale alle società affiliate.
4. Il Fiduciario Tecnico Regionale vaglia le domande per l'ammissione alla frequenza in base ai posti disponibili. Comunica agli idonei l'ammissione, il programma ed il calendario delle lezioni.
5. Il piano di studi, con i programmi didattici del corso, viene definito dal Centro Studi della FIDAL, d'intesa con la Direzione Tecnica Nazionale, per rispondere alle esigenze di diffusione culturale uniforme sul territorio, con particolare riferimento alla attività di avviamento e di pratica sportiva dei giovani.
6. Il corso prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80%, tra lezioni ed esercitazioni, e il superamento degli esami pratici e teorici.
7. Il conseguimento del livello si ottiene superando l'esame finale, come previsto dall'apposito bando.
8. Inoltre il livello di ISTRUTTORE può essere rilasciato direttamente, senza la partecipazione al corso, nei seguenti casi, previa presentazione di domanda al Comitato Regionale di residenza e deliberazione della Giunta Esecutiva:
- ai diplomati I.S.E.F ed ai Laureati in Scienze Motorie delle Università, previo inoltro della domanda al Comitato della regione di residenza, allegando l'autocertificazione del possesso del diploma e la quota annuale di tesseramento.
  - agli studenti frequentanti i corsi di Laurea in Scienze Motorie delle Università, previa domanda con allegata l'autocertificazione relativa al superamento dell'esame di "-Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali - Atletica Leggera" . Tale possibilità è subordinata alla stipula di specifiche convenzioni stipulate tra Fidal e Università di appartenenza del richiedente, a seguito della verifica della congruità dei programmi di studio
9. Nell'ambito del regolamento applicativo dei crediti formativi, allegato come parte integrante del presente Regolamento, sono emanate indicazioni specifiche sulla formazione universitaria in relazione al percorso di formazione di Tecnici Federali.

## **Art. 5 - ALLENATORE**

1. L'Allenatore conduce e progetta l'attività di allenamento di atleti di ogni fascia di età, con particolare riferimento alla specializzazione giovanile, collabora con allenatori specialisti all'identificazione e alla cura dei talenti, assiste gli atleti durante le gare e prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti statali e federali inerenti l'attività sportiva.
2. Per ottenere il livello di **ALLENATORE** è necessario iscriversi ad un corso di formazione indetto, abitualmente con cadenza annuale, dalla FIDAL.
3. I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:

- cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE;
- regolare tesseramento e attività presso una società di atletica leggera da almeno due anni con la qualifica di Istruttore, salvo quanto previsto dal regolamento applicativo dei crediti relativamente alla formazione universitaria;
- non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata, Associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazione benemerita o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
- possesso dei crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso;

4. La domanda di ammissione al corso, debitamente documentata, deve essere inoltrata al Fiduciario Tecnico Regionale, che vaglia i titoli di ammissione richiesti dal bando, compila una graduatoria di merito ed invia la documentazione al Centro Studi FIDAL, che comunica l'ammissione agli idonei anche in base ai posti disponibili. Valgono, come criteri per l'ammissione, i crediti formativi maturati durante l'attività di Istruttore.

5. Il piano di studi contenente i programmi didattici, viene elaborato dal Centro Studi della FIDAL in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3 del Piano Nazionale di Formazione dei quadri sportivi redatto dalla Scuola dello Sport del CONI, d'intesa con la Direzione Tecnica Nazionale, per rispondere alle esigenze di uniformità culturale e di competenze sul territorio. Il piano prevederà, al suo interno, un particolare riferimento alle problematiche della pratica sportiva dei giovani e all'insegnamento delle specialità tecniche dell'atletica.

6. Il corso viene svolto con formula nazionale-residenziale e prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% tra lezioni ed esercitazioni per poter accedere all'esame finale (salvo quanto previsto sia dal regolamento applicativo dei crediti formativi che dal bando del corso, per i laureati in Scienze Motorie). L'esame si svolge normalmente dopo almeno 4 mesi dalla fine del corso. Il livello si consegue superando l'esame finale come previsto dall'apposito bando.

7. La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, nominata dal Centro Studi della FIDAL d'intesa con la Direzione Tecnica Nazionale, con il giudizio globale sulle prove dei candidati, secondo quanto contenuto nel bando.

8. Sulla base di apposite convenzioni con istituti universitari la FIDAL-Centro Studi può valutare la possibilità di organizzare corsi per Allenatori riservati a laureati e studenti della "Laurea Specialistica delle attività tecnico-sportive" (75/S).

## **Art. 6 - ALLENATORE SPECIALISTA**

1 L'Allenatore Specialista conduce, progetta e valuta l'allenamento di atleti di ogni fascia di età e livello, con particolare riferimento alla specializzazione giovanile ed all'elevata qualificazione, e può coordinare uno o più istruttori o allenatori. Partecipa all'identificazione e alla cura dei talenti con riferimento prevalente ad una singola specialità o gruppo di specialità, assiste gli atleti durante le gare e prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti. Segue l'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche. Collabora nell'elaborazione delle strategie della società o dell'organizzazione. Costituisce infine titolo di merito necessario per l'assegnazione di incarichi in strutture federali territoriali e nazionali.

2. Il livello di Allenatore Specialista si consegue con la partecipazione ad un corso di specializzazione nazionale di durata biennale, indetto con apposito bando dalla FIDAL.

3. Al corso possono iscriversi i tecnici:

- cittadini italiani o degli stati membri dell'UE;

- regolarmente tesserati ed in attività da almeno due anni in una società di atletica leggera con la qualifica di Allenatore, (salvo quanto eventualmente previsto dal regolamento applicativo dei crediti formativi relativamente alla formazione universitaria);
- in possesso del diploma di maturità
- in possesso dei crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso;
- con preferenza ed attitudine all'allenamento delle specialità di un settore, evidenziata anche dai risultati tecnici conseguiti dagli atleti allenati (vedi i crediti formativi conseguiti);
- non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata o associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, associazione benemerita o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

4. La domanda di ammissione al corso, debitamente documentata, deve essere inoltrata al Fiduciario Tecnico Regionale, che vaglia i titoli di ammissione richiesti dal bando, compila una graduatoria di merito ed invia la documentazione al Centro Studi FIDAL, che comunica l'ammissione agli idonei anche in base ai posti disponibili.

5. Valgono, come criteri per l'ammissione, i crediti formativi maturati durante l'attività di Allenatore.

Il piano di studi, contenente i programmi didattici, viene definito dal Centro Studi della FIDAL, d'intesa con la Direzione Tecnica Nazionale. Il piano si riferirà in particolare all'insegnamento delle tematiche scientifiche e delle attività tecniche delle singole specialità atletiche, con particolare riferimento all'elevata qualificazione.

6. Il corso è biennale e viene svolto a livello nazionale-residenziale. Prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% tra lezioni ed esercitazioni salvo quanto previsto dal regolamento applicativo dei crediti formativi. Come stabilito nel Piano Nazionale di Formazione dei Quadri Sportivi adottato dal CONI, l'acquisizione del terzo livello avviene con il conseguimento, cumulando tutti e tre i livelli, di almeno 300 ore di formazione (che possono includere anche momenti pratici supervisionati o crediti formativi accumulati in altri contesti).

7. Il livello si consegue superando l'esame finale come previsto dall'apposito bando

8. La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, nominata dal Centro Studi della FIDAL d'intesa con la Direzione Tecnica Nazionale, secondo quanto contenuto nel bando.

#### **Art. 7- Corsi di approfondimento**

1. La Federazione può prevedere l'organizzazione di corsi su tematiche specifiche di particolare interesse per lo sviluppo di settori di attività, aperti anche a partecipanti esterni alla Federazione (attività scolastica, preparatori atletici, ecc).

#### **Art. 8- La nomina di ALLENATORE BENEMERITO**

1. La nomina di Allenatore Benemerito viene attribuita dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Benemeritenze ed indicazione del Centro Studi e della Direzione Tecnica Nazionale, ai tecnici in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- allenatore di atleti finalisti alle Olimpiadi, ai Campionati Mondiali ed Europei e di atleti vincitori di medaglie ai Campionati Europei e Mondiali Indoor;
- autore di pubblicazioni di particolare interesse tecnico - scientifico, che hanno contribuito alla crescita del patrimonio culturale dell'atletica leggera, con particolare riferimento alle pubblicazioni di Atleticastudi;
- direttore o Commissario Tecnici delle squadre nazionali per almeno un quadriennio;
- capo di Settore Tecnico per almeno due quadrienni;

- responsabile Nazionale di Specialità per almeno due quadrienni ;
- fiduciario Tecnico Regionale per almeno quattro quadrienni;
- con almeno 30 anni di tesseramento come tecnico di Atletica Leggera e con il livello di Allenatore Specialista all'atto del riconoscimento.

2. La nomina di Allenatore Benemerito costituisce titolo preferenziale di valutazione per l'assegnazione delle Querce al Merito o di altre benemeritenze da parte del Consiglio Federale. Tale riconoscimento attribuito con un attestato ha valenza meramente onorifica e non ha effetti sul tesseramento del tecnico che conserverà la qualifica operativa posseduta.

### **TITOLO III**

## **IL PERCORSO DI FORMAZIONE CONTINUA DEI TECNICI DI ATLETICA LEGGERA**

### **Art. 9 – Il sistema dei crediti formativi**

1. Lo sviluppo del percorso dei tecnici di Atletica Leggera si svolge attraverso un reale processo di formazione continua, che necessita di opportuni strumenti di integrazione della pratica “sul campo” con le conoscenze teoriche sul piano scientifico e didattico. Lo strumento previsto dalle agenzie formative a livello dell'Unione Europea per la registrazione delle esperienze “certificate” dei tecnici è il sistema dei crediti formativi

2. Il sistema dei crediti formativi consente di integrare il programma formativo, riconoscendo anche percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (es. Università, Federazioni di altri paesi) e apprendimenti realizzati nella pratica sul campo come tecnici in modo informale o non formale. Il sistema dei crediti può consentire una comparazione delle esperienze formative sul piano nazionale e internazionale.

3. Il sistema dei crediti agevola la partecipazione dei tecnici a iniziative formative di carattere tecnico-culturale condotte direttamente dalla Federazione o organizzate da enti esterni alla Federazione stessa e certificate dal Centro Studi della FIDAL.

I crediti formativi potranno essere acquisiti tramite lo svolgimento della attività specificamente riconosciuta come idonea da parte del Centro Studi ed attraverso la partecipazione ad iniziative a carattere formativo indette dalla Federazione o da questa riconosciute. E' di competenza del Centro Studi della FIDAL l'indicazione di ciò che attiene all'attribuzione crediti formativi ed al numero di crediti attribuibili. Tali informazioni sono contenute nell'allegato Regolamento Applicativo.

4. Al fine di rendere flessibile e quindi adattabile ai diversi programmi e alle necessità federali il progetto di formazione, il sistema dei crediti è formulato per documentare i seguenti elementi:

- le esperienze maturate con la pratica di tecnico nelle società (il tesseramento annuale dà diritto a 0,5 crediti)
- la partecipazione alle attività di aggiornamento tecnico e didattico previste ai livelli territoriali e nazionali e internazionali ;
- la produzione di articoli, documenti o materiale di ricerca, con particolare riferimento alla rivista federale AtleticaStudi ed altre Riviste tecnico-scientifiche indicate dal Centro Studi;
- le attività di allenamento di atleti di elevata qualificazione;
- la formazione universitaria;
- l'attività di atleta di alto livello.

5. Per tutti i tecnici i crediti formativi hanno valore per l'accesso al corso per il passaggio al livello superiore e per la partecipazione del tecnico all'attività associativa federale come indicato nella tabella seguente:

|                                                          | <b>ISTRUTTORI</b>                               | <b>ALLENATORI</b>                                           | <b>SPECIALISTI</b>                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Periodo nel quale occorre ottenere crediti (anni)</b> | 2                                               | 2                                                           | 3                                             |
| <b>Numero crediti necessari per la partecipazione</b>    | 2<br>di cui almeno 0,5 derivanti da attività di | 3<br>di cui almeno 1 derivante da attività di aggiornamento | 6<br>di cui almeno 2 derivanti da attività di |

| <i>all'attività associativa federale</i>                                             | aggiornamento tecnico-scientifico | tecnico-scientifico | aggiornamento tecnico-scientifico |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <i>Numero crediti necessari per partecipare al corso per il passaggio di livello</i> | 3                                 | 5                   | 6                                 |

6. Il regolamento applicativo allegato come parte integrante del presente regolamento contiene le disposizioni sul numero, sul tipo di attività, sui vincoli e sulle modalità di acquisizione e di certificazione dei crediti formativi. I crediti occorrenti all'ammissione ai corsi di formazione sono specificati nel precedente comma 5 e verranno riportati nei relativi bandi.

7. Il regolamento applicativo contiene altresì indicazioni relative ai crediti maturati con la formazione universitaria (Facoltà di Scienze Motorie), ed al percorso specifico di formazione di Tecnici in ambito universitario.

#### **TITOLO IV**

#### **NORME FINALI**

### **CANCELLAZIONE E RIAMMISSIONE NELLA QUALIFICA DI TECNICO**

#### **• Art. 10 - La Cancellazione**

1. La cancellazione avviene per perdita dei requisiti previsti dal quarto comma dell'articolo 2 e comporta l'impossibilità per il tecnico di partecipare alla vita federale associativa (a titolo esemplificativo: ricevere le pubblicazioni, ottenere premi per l'attività, ottenere rimborsi spese, essere inseriti nelle strutture tecniche federali a qualsiasi livello, partecipare ad iniziative di formazione o aggiornamento destinate ai tecnici, godere dei diritti relativi all'elettorato attivo e passivo, usufruire dell'assicurazione per l'attività svolta, ottenere 0,5 crediti cui dà diritto il tesseramento annuale)

#### **Art. 11 - La riammissione**

1. Sono riammessi a seguito di formale richiesta e pagamento di quota specifica stabilita dal Consiglio Federale, i tecnici:
  - cancellati in esecuzioni di provvedimenti disciplinari nel caso in cui sia riabilitato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia Federale.
  - cancellati per mancato rinnovo della tessera federale nel caso in cui questi abbiano sanato la loro posizione nei confronti della Federazione.
2. I tecnici cancellati per mancato rinnovo della tessera federale per un periodo superiore a quello nel quale è necessario ottenere crediti, dovranno inoltrare apposita domanda - corredata da curriculum - al Fiduciario Tecnico Regionale ed al Centro Studi (per Istruttori e Allenatori) ed al Centro Studi (per Allenatori Specialisti).
3. In questo caso la Federazione può prevedere l'obbligo per il tecnico di partecipazione ad ulteriori forme di aggiornamento, che il Centro Studi della FIDAL programma in accordo con il Fiduciario Tecnico Regionale (per Istruttori e Allenatori) e con la Direzione Tecnica Nazionale (per gli Allenatori Specialisti).
4. In tali circostanze saranno inoltre valutati eventuali titoli ed esperienze comunque maturati nel periodo di mancato tesseramento.
5. I tecnici sono riammessi sempre con il livello di appartenenza.

#### **Art. 12 - Rimandi**

Per quanto non compreso nel presente Regolamento valgono le norme del Coni, dello Statuto Federale e del Regolamento Organico della Federazione Italiana di Atletica Leggera

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.

## REGOLAMENTO APPLICATIVO MODELLO DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI

*In appendice al titolo III del regolamento dei tecnici di atletica, si evidenzia il modello per l'acquisizione dei crediti, redatto congiuntamente con il CONI.*

*Il credito è un valore che viene attribuito alle esperienze di formazione sulla base del carico di lavoro sostenuto dal candidato per portarle a termine con successo. I crediti vengono attribuiti ai tecnici soltanto al termine delle procedure di valutazione o di riconoscimento previste per ciascun livello formativo. Il conseguimento ed il riconoscimento dei crediti avviene secondo le modalità indicate nella tabella seguente.*

| Crediti                                      | Tipo di attività                                                                                                       | Vincoli                                                                                                                                                                            | Cr. Acquisibili ai livelli                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ATTIVITA' TECNICA</b>                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                               |
| 0,5                                          | Tesseramento come tecnico sociale                                                                                      |                                                                                                                                                                                    | - Istruttori<br>- Allenatori<br>- Specialisti |
| 0,5                                          | Attività di allenamento con almeno 2 atleti nei primi 10 delle graduatorie nazionali ufficiali (da Allievi a Seniores) | Autocertificazione e verifica da parte dei Fiduciari Tecnici                                                                                                                       | - Istruttori<br>- Allenatori<br>- Specialisti |
| 0,5                                          | Attività di atleta                                                                                                     | -internazionale                                                                                                                                                                    | - Istruttori<br>- Allenatori<br>- Specialisti |
| 0,5                                          | Partecipazione (coordinata e con supervisione) a raduni tecnici regionali della Federazione                            | Supervisione da parte del fiduciario tecnico regionale o di un tecnico regionale responsabile di settore, con relazione/compito finale da parte del partecipante e del supervisore | - Istruttori<br>- Allenatori<br>- Specialisti |
| 0,5                                          | Fiduciario Tecnico Regionale                                                                                           | Nomina                                                                                                                                                                             | - Specialisti                                 |
| 1,0                                          | Struttura Tecnica Nazionale                                                                                            | Componente                                                                                                                                                                         | - Specialisti                                 |
| 1                                            | Partecipazione (coordinata e con supervisione) a raduni tecnici nazionali della Federazione                            | Supervisione da parte del C.T. o un tecnico federale responsabile di settore, con relazione/compito finale da parte del partecipante e del supervisore                             | - Istruttori<br>- Allenatori<br>- Specialisti |
| 0,5                                          | Partecipazione come tecnico responsabile di settore a raduni tecnici regionali                                         | Certificazione da parte del Comitato Regionale                                                                                                                                     | - Allenatori<br>- Specialisti                 |
| <b>ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA</b> |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                               |
| 1                                            | Elaborazione di articoli, documenti, elaborazione piani di allenamento o materiale di ricerca                          | Solo sulla rivista <i>Atleticastudi</i> e riviste accreditate dal Centro Studi FIDAL                                                                                               | - Allenatori<br>- Specialisti                 |
| 1                                            | Elaborazione di studi/relazioni su atleti allenati di livello internazionale                                           | Relazione documentata su modello del settore tecnico                                                                                                                               | - Allenatori<br>- Specialisti                 |



| <b>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICI</b> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0,5                                                    | Partecipazione a convegni o seminari di aggiornamento a livello regionale                                                                            | Iniziative formative organizzate da Associazioni Sportive devono essere segnalate al Centro Studi dai Comitati Regionali. Tutte le iniziative sono certificate dal Centro Studi | - Istruttori<br>- Allenatori<br>- Specialisti |
| 1                                                      | Partecipazione a convegni o seminari di aggiornamento a livello nazionale ed internazionale                                                          | Solo a convegni segnalati e 'certificati' dal Centro Studi                                                                                                                      | - Allenatori<br>- Specialisti                 |
| 1                                                      | Partecipazione in qualità di relatori a convegni o seminari di aggiornamento a livello regionale (es. formatori regionali)                           | Iniziative formative organizzate da Associazioni Sportive devono essere segnalate al Centro Studi dai Comitati Regionali. Tutte le iniziative sono certificate dal Centro Studi | - Allenatori<br>- Specialisti                 |
| 1                                                      | Partecipazione in qualità di relatori a convegni o seminari di aggiornamento a livello nazionale ed internazionale (es. tecnici formatori nazionali) | Solo a convegni segnalati e 'certificati' dal Centro Studi                                                                                                                      | - Allenatori<br>- Specialisti                 |

**Formazione universitaria**

|     |                                                                        |                                                                                                                                      |                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0,5 | Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie                               | Valido anche per l'ammissione ai corsi per il passaggio di livello                                                                   | - Istruttori<br>- Allenatori                  |
| 1,0 | Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie                               | Valido anche per l'ammissione ai corsi per il passaggio di livello                                                                   | - Specialisti                                 |
| 0,5 | Tecnici Docenti Universitari (metodologia + atletica)                  |                                                                                                                                      | Istruttori<br>Allenatori                      |
| 1,0 | Tecnici Docenti Universitari (metodologia + atletica)                  |                                                                                                                                      | Specialisti                                   |
| 0,5 | Altre Lauree Biennio Specializzazione Master Universitari <sup>1</sup> |                                                                                                                                      | - Istruttori<br>- Allenatori<br>- Specialisti |
|     | Biennio Specializzazione Master Universitari                           | Valido anche per l'accesso ai corsi successivi senza i 2 anni di attività nel livello inferiore previsti dal regolamento dei tecnici | - Istruttori<br>- Allenatori<br>- Specialisti |

**Crediti specifici per accedere alla qualifica di tecnico di atletica leggera**

|  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Studenti Universitari di Scienze Motorie che abbiano superato l'esame di Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali – atletica leggera | Valido per l'acquisizione della qualifica di Istruttore sulla base di accordi specifici con l'università di appartenenza                       |  |
|  | Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie                                                                                                        | Valido per l'acquisizione della qualifica di Istruttore                                                                                        |  |
|  | Laurea Scienze Motorie Specialistica                                                                                                            | Valido per l'accesso a corsi di 2° livello eventualmente organizzati in ambito universitario, sulla base di accordi specifici con l'università |  |
|  | Docenti Universitari (solo atletica)                                                                                                            | Valido per l'acquisizione della qualifica di Allenatore                                                                                        |  |

<sup>1</sup> spendibile una tantum e da verificare sulla base del tema